

**CONVENZIONE TRA ASUR – AV2 E LA COMUNITA' PROTETTA "MARIA NILDE CERRI"
GESTITA DALLA COOP H MUTA DI SENIGALLIA PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI
PSICHIATRICHE IN REGIME RESIDENZIALE**

PREMESSO

- che in campo psichiatrico, la complessità delle patologie, necessita il soddisfacimento oltre di bisogni sanitari anche di bisogni socio-assistenziali che vanno dall'assistenza domiciliare al tempo libero, dall'occupazione lavorativa al sostegno alle famiglie delle persone con disturbi mentali;
- che in accordo con il Piano Sanitario Nazionale, il Piano Socio Sanitario Regionale 2012/2014 " Il governo la sostenibilità, l'innovazione e lo sviluppo del servizio sanitario regionale per la salute dei cittadini marchigiani" e Progetto Obiettivo Tutela Salute Mentale D.A.132/04, varie sono le iniziative e i servizi presenti sul territorio in favore e a tutela della salute mentale;
- che la struttura Comunità Protetta "Maria Nilde Cerri" è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 2 Distretto Sanitario di Senigallia, ATS n. 8, con ubicazione in Via Camposantovecchio, 43 - Senigallia ;
- che la struttura sanitaria "Comunità Protetta Maria Nilde Cerri" è stata accreditata con decreto del Dirigente del Servizio salute n. 249/AIR del 24/08/2011 per l'erogazione di prestazioni psichiatriche in regime residenziale con n. 16 posti letto, in classe 5;
- che la struttura è identificabile con il codice **orps 603517** livello **SRP3.1.1** considerati per i pazienti inseriti;
- che le parti hanno preso atto di quanto previsto, dalle disposizioni in essere, dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e socio sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- che per l'esercizio delle attività oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale di riferimento;

TRA

- **L'A.S.U.R. (Azienda Sanitaria Unica Regionale) – Area Vasta n.2** , Codice Fiscale e Partita Iva n. 02175860424, con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 40 di Ancona – sede amministrativa : Area Vasta n. 2 Via Turati 51 – Fabriano rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta n. 2

E

- **LA COMUNITA' PROTETTA "MARIA NILDE CERRI" DI SENIGALLIA** gestita dalla **"COOPERATIVA SOCIALE H MUTA s.c.p.a.** , Codice Fiscale e Partita Iva n. 00770810422, con sede legale in Via Croce n. 3/4 – Senigallia,
- rappresentata dal Presidente.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa.

Art. 2 (titolarità)

La titolarità del Servizio è della Cooperativa Sociale S.c.p.a. H Muta di Senigallia che è responsabile della gestione della Comunità Protetta "Maria Nilde Cerri" e ne risponde sia ai fini amministrativi e fiscali, che ai fini più specificamente gestionali in relazione al servizio reso ed alla qualità dello stesso, anche alla Direzione dell'Area Vasta n.2.

Art. 3 (prestazioni oggetto dell'accordo)

La Comunità Protetta Maria Nilde Cerri eroga prestazioni socio-riabilitative psichiatriche in regime residenziale e si prefigge i seguenti obiettivi, nel rispetto dei piani educativi stabiliti con l'equipe del Dipartimento di Salute Mentale dell' AV2 :

- Fornire assistenza e accoglienza presso la struttura residenziale;
- Evitare l'istituzionalizzazione;
- Garantire l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo;
- Fornire sostegno pratico e affettivo alle persone ospiti della struttura;
- Promuovere momenti di aggregazione e crescita personale;
- Costruire il senso del gruppo fra le persone ospiti attraverso attività di routine quotidiana;
- Stimolare la capacità di comunicazione, relazione e autonomia per migliorare globalmente il livello di autosufficienza e qualità della vita;
- Sollecitare e promuovere l'impegno in attività lavorative per rinforzare e migliorare il livello di autostima e auto-efficacia percepita;
- Coinvolgere le famiglie, laddove presenti, nel progetto relativo all'utente loro familiare, valorizzandole nel processo di accoglienza, riabilitazione e reinserimento sociale;
- Lavoro di rete con le realtà territoriali già esistenti e promozione di attività coerenti con gli altri servizi della stessa rete;
- Apertura della struttura verso tutta la comunità territoriale e sociale per renderla più accogliente e disponibile verso i malati di mente evitando così lo stigma e la discriminazione.

Art. 4 (requisiti e standard assistenziali)

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni, sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali in materia di prestazioni socio sanitarie, con particolare riferimento ai Manuali di Autorizzazione e Accreditamento adottati dalla Regione Marche a cui viene fatto integrale rinvio. La Struttura trasmetterà annualmente all'Area Vasta 2 un prospetto riepilogativo su base nominativa del personale impiegato, distinto per qualifica, attività e relativo inquadramento contrattuale.

Art. 5 (controlli)

La funzione di verifica e controllo sull'erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti. L'ASUR/Area Vasta e l'ATS di competenza si riservano comunque di effettuare presso la Struttura, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo. al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

Art. 6 (budget e tariffe)

Le prestazioni assistenziali previste nell'Accordo sono quantificate e valorizzate sulla base delle seguenti tariffe pro capite/die, articolate per tipologia ed intensità assistenziale, inerenti l'area della residenzialità e della semiresidenziali approvate con il relativo atto regionale DGRM 1331/2014 : - € 115,00 retta prevista per il livello SRP3 1.1. + € 7,00 = € 122,00 in ragione di quanto previsto dalla medesima DGRM all'art. 5 (Norma generale sulla residenzialità nelle piccole strutture) e precisamente : in ragione di quanto contenuto nella nota 253646 del 09/04/2014, gli standard indicati nella tabella 1 devono essere intesi come minimi al fine di garantire un livello di uniformità regionale. Nel caso di piccole strutture residenziali che, con tali standard, non riuscirebbero a garantire la chiusura dei turni in H 24, l'ASUR potrà incrementare gli standard stessi fino al livello strettamente necessario per garantire la chiusura dei turni, riconoscendo il corrispettivo economico aggiuntivo sulla tariffa giornaliera.

Le quote di compartecipazione del SSR e quella Utente/Comune come previsto dalla DGRM 1331/2014 sono rispettivamente del 70% e 30%.

Denominazione anagrafica della Struttura e codice ORPS	Denominazione Tecnica della Struttura	Denominazione livello assistenziale e Codice	Posti letto totali	Posti letto convenzionati	Quota Sanitaria	Quota Sociale	Tariffa totale
Comunità Protetta Maria Nilde Cerri cod.orps 603517	Comunità Protetta	Socio riabilitativo SRP3.1.1	16	16	€ 85,40	€ 36,60	€ 122,00

Per quanto sopra, il tetto di spesa per l'anno 2015 della Struttura Comunità Protetta Maria Nilde Cerri è così composto:

➤ **euro 498.736,00 pari a 5.840 giornate** di degenza in qualità di quota per ogni singolo modulo attivato e convenzionato

Detto tetto è riferito a tutti gli utenti della Regione Marche, al fine di riportare in ambito regionale gli utenti psichiatrici attualmente inseriti in strutture extra Regionali o nell'ambito dell' Area Vasta n. 2 gli utenti collocati in strutture di altre Aree Vaste con una corrispondenza non appropriata tra i bisogni sanitari degli utenti e la tipologia dell' autorizzazione/accreditamento della struttura.

L'AV2 si riserva in ogni caso il diritto di prelazione per almeno n. 8 pl per gli utenti del proprio territorio e la valutazione congiunta degli inserimenti operati dai Dipartimenti di Salute Mentale di altre AA.VV.

Nel caso in cui vi fosse disponibilità di posti letto rispetto alle richieste regionali, la struttura potrà accogliere, previa comunicazione al DSM dell'AV2, utenti residenti in altre Regioni fatturando le prestazioni rese direttamente alla Azienda Sanitaria di residenza del paziente.

Art. 7 (prestazioni alberghiere)

Le attività alberghiere incluse nella tariffa residenziale sono le seguenti:

1) Servizio di ristorazione

Occorre, dedicare particolare impegno e le necessarie risorse affinché il servizio di ristorazione risponda ai seguenti requisiti:

- Ambiente gradevole, confortevole e caratterizzato da uno scrupoloso rispetto delle condizioni igieniche delle strutture;
- Tempi per i pasti compatibili con i ritmi di vita delle persone al fine anche di poterli consumare alla giusta temperatura;
- Qualità e varietà dei cibi che si concreta anche con la possibilità di scelta e l'adozione di menù personalizzati per ospiti con esigenze particolari, vistati dall'Area Vasta competente per territorio. In ogni caso la scelta alimentare va prevalentemente orientata su cibi freschi (preferibilmente cucinati in loco), di stagione, provenienti dal territorio in modo da poter consentire, attraverso il recupero del vissuto, la rievocazione di sensazioni e ricordi, importante contributo al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico dell'ospite;

• Sicurezza sanitaria che deve essere garantita mediante efficace controllo sanitario (documentale ed ispettivo) della qualità delle materie prime; controlli sulle modalità di preparazione, confezionamento e conservazione dei cibi, igiene del personale, dei locali e delle attrezzature;

2) Lavanderia

Include la gestione della biancheria piana e della biancheria personale degli ospiti.

3) Parrucchiere

Include le attività connesse con l'igiene personale: lavaggio e asciugatura (almeno settimanale) e taglio (almeno mensile).

Le AA.VV. dell'ASUR e gli Ambiti Territoriali, sulla base delle rispettive competenze, sono responsabili di garantire l'osservanza delle suddette disposizioni effettuando le necessarie azioni di vigilanza e, nel caso di reiterato accertamento di inadempienza, provvedono all'adozione degli opportuni provvedimenti relativamente all'accreditamento/autorizzazione delle strutture residenziali interessate.

Art. 8 (conservazione del posto)

Si garantisce la conservazione del posto per un massimo di 30 giorni di assenza complessiva nell'anno; L'Area Vasta corrisponderà alla struttura il 50% della quota spettante e l'ospite parimenti il 50 % della retta a proprio carico.

Art. 9 (contabilizzazione)

Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dalla loro ricezione, a seguito di rendicontazione, da parte della Comunità Protetta, delle effettive giornate di degenza degli ospiti.

La rendicontazione dovrà essere presentata entro il 15° giorno del mese successivo a quello oggetto del pagamento.

La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo previsto dalla Regione Marche.

Art. 10 (durata dell'accordo)

Il presente accordo avrà validità dall' 1/01/2015 al 31/12/2015.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di 60 giorni rispetto alla data della richiesta cessazione dell'accordo.

Art. 11 (contenzioso)

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa saranno contestate dall'Area Vasta n 2 per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse; trascorso inutilmente il termine concesso, l'Area Vasta n 2 ha facoltà di proporre la procedura di revoca dell'accreditamento.

Art. 12 (privacy)

La Struttura accreditata, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n 2 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs n° 196 del 30/06/2003 e s.m.i.

La Struttura accreditata garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

La Struttura accreditata assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate alla Struttura stessa

L'Area Vasta n 2, per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha la facoltà di richiedere alla Struttura accreditata e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

Art. 13 (disposizioni transitorie e finali)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa in materia regionale e nazionale.

Il presente "contratto" sarà registrato, solamente in caso d'uso, a cura dell'Area Vasta n. 2 secondo le procedure previste dalla legge.

Le spese di bollo e di registrazione saranno a carico della Struttura accreditata.

Letto, approvato e sottoscritto

A.S.U.R. – Area Vasta n.2
Il Direttore dell' AV 2

COOP. H MUTA
IL PRESIDENTE
